

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- ✚ L'art. 1 della Legge del 27 Dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali;
- ✚ L'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- ✚ Il Regolamento Comunale che disciplina le diverse componenti della I.U.C. tra le quali la componente TARI è stato approvato con deliberazione C.C. n. 10 del 21.07.2015;
- ✚ Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;
- ✚ L'art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario, con conseguente impossibilità per il Comune di coprire una percentuale del costo con altre entrate;
- ✚ L'art. 1, comma 683 della L. n. 147/2013 e s.m.i. prevede che il Consiglio Comunale approvi, entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale;

Considerato che:

- ✚ La proposta di determinazione delle tariffe relative all'anno 2019 tiene in considerazione i costi operativi di gestione (CG), i costi comuni (CC) ed i costi di capitale (CK) dell'anno 2019 approvati con il prospetto economico finanziario (PEF) parte integrante del Piano Finanziario;
- ✚ Il già citato art. 1, comma 654 della L. n. 147/2013 prevede l'obbligo di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio risultante dal piano finanziario attraverso il gettito della TARI;
- ✚ L'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa Rifiuti TARI per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei

contribuenti ed utenze registrate, è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2019.

Rilevato, inoltre, che:

- ✚ Unitamente alla disciplina della TARI e della TASI, sono state introdotte significative novità alla disciplina dell'imposta municipale unica (IMU), ed in particolare, da ultimo, con la succitata Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm. D. L. 16/2014;
- ✚ L'imposta municipale propria (IMU), introdotta dagli artt. 8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14.03.2011 n. 201, convertito dalla Legge 22.12.2011 n. 214, ha per presupposto il possesso di immobili e non si applica, con le modifiche normative intervenute, al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- ✚ Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonché di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti;
- ✚ Pur cambiando il presupposto impositivo, la base dell'imponibile dell'IMU e della TASI è comune ed è costituita dal valore dell'immobile determinati ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 dello stesso art. 13 del D.L. n. 201/2011 con applicazione dei moltiplicatori ivi previsti

Richiamati:

- ✚ il D. Lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 42 relativo alle competenze del Consiglio Comunale;
- ✚ L'art. 53, comma 16 della Legge n. 388 del 23.12.2000 come modificato dall'art. 27, comma 8 della Legge n. 448 del 28 Dicembre 2001 che prevede. "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali... È stabilito entro la data fissata da norme per la deliberazione del bilancio di previsione";
- ✚ L'art. 1, comma 169 della L. 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali, quello legislativamente fissato per l'approvazione del Bilancio di Previsione;
- ✚ La Legge n. 208 del 28 Dicembre 2015 art. 1 comma 14 lett. A) con la quale è stata abolita la TASI sull'abitazione principale ad eccezione delle categorie A/1, A/8 e A/9;
- ✚ Il Decreto del Ministro dell'Interno in data 25.01.2019, (G.U. n. 28 del 02.02.2019) che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 al 31 marzo 2019;

P A R E R E

Visto il parere favorevole, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267 del 18,08,2000,

dal Responsabile di Servizio, in merito alla regolarità tecnico-contabile dell'atto che si va adottare

Con voti favorevoli n. 7 (sette), contrari n. 0 e astenuti n. 0;

D E L I B E R A

1. **Di confermare** le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2019:

🚧 ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE e RELATIVE PERTINENZE **0,4 PER CENTO**
(limitatamente alla abitazione principale nelle categorie catastali

A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze) – (aliquota massima IMU 6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 1 per mille – somma IMU + TASI inferiore all'aliquota massima del 6 per mille)

🚧 ALIQUOTA DI BASE **1,06 PER CENTO**

(tutti gli altri immobili comprese le aree edificabili), con esclusione della categoria D/10 "immobili" (aliquota massima IMU 10,6 per mille – aliquota TASI applicata pari a 0 per mille – somma IMU + TASI pari all'aliquota massima del 10,6 per mille)

Valore aree edificabili come da delibera G.C. n. 29 del 21/09/2012 (€ 60,00/mq);

2. **Di determinare** le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili "TASI":

🚧 ALIQUOTA 1,00 (uno) per mille su abitazioni principali Cat A/1 – A/8 e A/9 e relative pertinenze, esenzione per le restanti categorie

🚧 ALIQUOTA 0,00 (zero) per mille su tutti gli altri fabbricati, aree scoperte, aree edificabili per l'anno 2016, così come stabilito dal D.L. 16/2014 art. 1, comma 1, nella stessa misura del 2015, invariata rispetto all'anno 2014, ai sensi art. 1 c. 28 della L. 208 del 28 dicembre 2015;

3. **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base alla quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 Dicembre 2014, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile <Per il 2016, l'aliquota massima non può eccedere il 3,3 per mille, ai sensi del D.L. 16/2014 art. 1 comma 1>;

4. **Di dare atto** che tali aliquote decorrono dal 1 Gennaio 2019;

5. **Di stabilire** altresì le seguenti scadenze per i versamenti, rispettivamente:

IMU 17 giugno – 16 dicembre

TASI 17 giugno – 16 dicembre

TARI 30 settembre – 30 dicembre

6. Di individuare i seguenti **servizi indivisibili**, con relativi costi, **alla cui copertura la TASI è diretta:**

- ✚ Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del Comune
- ✚ Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale;
- ✚ Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento:

Del che si è redatto il presente verbale

Il Presidente
Firmato Digitalmente
PIACENZA ANNA

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
BOSSI dott.ssa Maria Paola